

OGGETTO: Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di sfruttamento energetico della copertura di capannone industriale di proprietà di Contarina s.p.a. sito in via Vittorio Veneto 6 a Lovadina di Spresiano (TV). – Chiarimenti e precisazioni.

CHIARIMENTI DEL 05/09/2011

Domanda n. 1

E' previsto l'avvalimento?

Risposta n. 1

Sì.

Domanda n. 2:

Riguardo al punto 5.3 "Requisiti relativi alla progettazione".

Premesso che la ns. impresa possiede Attestazione SOA per prestazione di progettazione e costruzione e che i progetti vengono firmati da ns. personale, regolarmente assunto:

Come possiamo dimostrare i requisiti richiesti al punto 5.3 del disciplinare, in quanto, le fatture ai Clienti vengono formulate senza che il servizio di progettazione sia scorporato in una fattura a parte, ma ricompreso nell'importo complessivo dei lavori?

Si chiede di confermare che per "certificati di buona esecuzione dei servizi di progettazione" (pagina 19 del disciplinare), si possano presentare i "certificati di esecuzione dei lavori", emessi ai sensi del DPR 34/2000 o DPR 207/2010 (es. in allegato).

Risposta n. 2:

Essendo Voi in possesso dell'attestazione SOA richiesta non serve dimostrare diversamente i requisiti di cui al citato punto 5.3 "Requisiti relativi alla progettazione".

Per quanto riguarda i "certificati di buona esecuzione dei servizi di progettazione" (pag. 19 del disciplinare di gara) non possono essere accettati i "certificati di esecuzione dei lavori". Dovranno essere presentate apposite certificazioni di buona esecuzione dei servizi di progettazione a firma del committente.

CHIARIMENTI DEL 07/09/2011

Domanda n. 3:

Con riferimento ai requisiti di progettazione esecutivi richiesti, chiediamo se quanto riportato all'art. 5.3 può essere soddisfatto da ns. Direttore Tecnico dipendente regolarmente iscritto all'albo dei periti industriali che ad oggi ha eseguito progettazione preliminare ed esecutivi di impianti fotovoltaici da noi realizzati e ad oggi funzionanti per una potenza complessiva pari a circa i 3.000 kWp per un importo economico di valore impianto pari a circa Euro 8.900.000 negli ultimi due anni.

Risposta n. 3:

Precisato che il requisito richiesto è relativo alla sola progettazione esecutiva (e non preliminare), dai soli dati forniti nel quesito non è possibile determinare se vi sia il possesso di tutti i requisiti richiesti per partecipare alla gara.

Domanda n. 4: il progetto a base di gara propone il generatore fotovoltaico in moduli CIGS a telo, con connessioni alla copertura mediante velcro. Si chiede di chiarire se possono essere utilizzate soluzioni alternative per quanto riguarda la scelta del modulo fotovoltaico che delle connessioni alla copertura.

Risposta n. 4:

A pagina 49 del CSA parte I, Art. 81 si legge:

Le opere consistono in:

Fornitura e posa di moduli fotovoltaici di tipo flessibile fino al raggiungimento della potenza limite di 450 kWp. Rispetto al progetto così come si evince dalle tavole allegate, potranno essere apportate migliorie di progetto con l'adozione di materiali più performanti (es. pannelli flessibili con un rendimento superficiale superiore rispetto a quelli considerati nel progetto definitivo – anche basati su altre tecnologie) fino a consentire l'ottenimento della potenza limite di 450kWp. Potranno essere introdotte anche migliorie sul piano degli ancoraggi dei moduli alla copertura con sostituzione della modalità di aggrappaggio o disposizione dei moduli. Tutte le dette soluzioni, se adeguatamente supportate da argomentazioni tecniche/tecnologiche/economiche e se forniranno un livello qualitativo almeno pari a quanto definito nel progetto, troveranno valutazione di merito.

Pertanto è consentito il cambio di tecnologia nei limiti sopra delucidati.

Domanda n. 5: come conseguenza del punto di cui sopra, una soluzione alternativa comporterà ovviamente un ridisegno del layout distributivo dei pannelli e dei percorsi. Si chiede di chiarire se è possibile modificare la distribuzione e il dimensionamento dei percorsi stessi.

Risposta n. 5:

Per quanto chiarito dalla risposta n. 4, essendo consentito il cambio di tecnologia ne consegue anche quello del layout.

Domanda n. 6: le planimetrie aeree la copertura presenta due file di forme rettangolari in successione: si tratta di lucernari? Sono ancora presenti? Vi sono vincoli particolari su quelle aree?

Risposta n. 6:

I lucernari delle coperture sono realizzati con un'apertura continua sulla sommità del tetto, area tratteggiata grigia della tavola 3 "disposizione moduli fotovoltaici".

Domanda n. 7: pannelli CIGS 300 W. Per le dimensioni indicate di circa 5800 mm X 500 mm troviamo pannelli da 144 Wp, non da 300 W. La potenza installabile con la tecnologia indicata risulterebbe inferiore a 300 kW. Qualora conoscesti costruttori di pannelli CIGS con tali prestazioni vi pregheremmo di fornirci gli elementi per poterli contattare.

Risposta n. 7:

E' compito dei concorrenti individuare tali fornitori.

Domanda n. 8: sarebbe utile disporre dei costruttivi della copertura in modo da ottimizzare la soluzione indicata e valutare la praticabilità di eventuali soluzioni alternative possibilmente più vantaggiose. Chiediamo se possano esserci trasmessi i corrispondenti file.

Risposta n. 8:

il rifacimento della copertura del capannone è oggetto di altra procedura di gara d'appalto, la cui documentazione è pubblicata sul sito www.contarina.it, sezione Gare e Concorsi, cui si rimanda.

Domanda n. 9:

A) L'appalto prevede l'installazione di moduli flessibili che però non sono di produzione europea, è possibile offrire moduli tradizionali europei? B) Quali sono i limiti di carico massimo della copertura incluso eventuale carico neve? C) E' possibile realizzare sulla copertura dei punti di fissaggio dei profili in alluminio?

Risposta n. 9:

A) si rimanda alla risposta alla domanda n. 4.

B) il carico massimo consentito è pari a 155 kg/mq, così suddivisi: 120 kg/mq per carico neve, 5 kg/mq per opere pensili (lampade, tubature interne ecc.), 30 kg/mq a disposizione per altre opere (fotovoltaico).

C) Sì, purché non si danneggi il manto di copertura definitivo dopo che questo è stato posato dall'impresa.

Domanda n. 10: "Fornitura e posa di moduli fotovoltaici di tipo flessibile fino al raggiungimento della potenza limite di 450 kWp. Rispetto al progetto così come si evince dalle tavole allegate, potranno essere apportate migliorie di progetto con l'adozione di materiali più performanti (**es. pannelli flessibili con un rendimento superficiale superiore rispetto a quelli considerati nel progetto definitivo – anche basati su altre tecnologie**) fino a consentire l'ottenimento della potenza limite di 450kWp. Potranno essere introdotte anche migliorie sul piano degli ancoraggi dei moduli alla copertura con sostituzione della modalità di aggrappaggio o disposizione dei moduli. Tutte le dette soluzioni, se adeguatamente supportate da argomentazioni tecniche/tecnologiche/economiche e se forniranno un livello qualitativo almeno pari a quanto definito nel progetto, troveranno valutazione di merito" chiedo conferma per la sottoscritta ditta di poter presentare in sede di gara offerta relativa a moduli fotovoltaici policristallini.

Risposta n. 10:

Sì, nel rispetto di quanto evidenziato nella risposta alla domanda n. 4.

Domanda n. 11: al punto 10 “Busta C. Offerta economica e riduzione dei tempi di esecuzione” in particolare pag. 15 del disciplinare di gara, si legge “Nel caso di concorrenti plurimi, di subappalto o di ricorso all’istituto dell’avalimento dovranno essere indicati i soggetti realizzatori per una corretta lettura del crono programma”. Si richiede, in caso di ricorso al subappalto, cosa si intenda per “soggetto realizzatore” da indicare, in quanto, ai sensi dell’art. 118, c. 2, D.Lgs. 118/06 e s.m.i. devono essere indicati, in fase di offerta, esclusivamente i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Risposta n. 11:

nel caso di subappalto il soggetto realizzatore non va obbligatoriamente indicato, giusto quanto stabilito dall’art. 118, c. 2, D.Lgs. 163/06 ma nel crono programma va indicato che determinate opere saranno svolte da subappaltatore.

Domanda n. 12: A pagine 6 del disciplinare di gara viene indicata la classe e categoria dei lavori oggetto di progettazione esecutiva nella classe IVb che riguarda centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica. Si ritiene che per la progettazione di impianti fotovoltaici sembra più adeguata la classe e categoria IIIa: impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice... o al più la classe e categoria IVc: impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica. Si chiede, pertanto se è possibile dimostrare il possesso dei requisiti della progettazione con le classi e categoria appena citate.

Risposta n. 12:

si conferma che la categoria più adeguata per l’appalto è la IVb per dimensioni dell’impianto, caratteristiche di conversione e trasformazione dell’energia.


Domanda n. 13:

In seguito all’approfondita lettura della gara è emerso che:

1. Nessun pagamento a stato avanzamento lavori è consentito per importi inferiori ai 500.000€ (se l’importo della commessa è circa 1 mln € è circa il 50%);
2. Solo all’inizio installazione moduli si può raggiungere un costo pari a 500.000€;
3. Il saldo viene pagato a 90 giorni dal verbale di fine lavori e collaudo provvisorio;
4. Al saldo (il restante 50%) pari a circa 500.000 € l’appaltatore dovrà consegnare una fidejussione pari al saldo per 32 mesi;
5. Secondo il cronogramma la ditta aggiudicataria ha tempo 10 gg dall’assegnazione per consegnare la progettazione, dalla consegna progettazione. Contarina ha tempo 10 gg per confermarla e l’Appaltatore deve essere pronto per iniziare i lavori;
6. L’Appaltatore dalla conferma della progettazione ha 45 gg per iniziare i lavori;
7. Non c’è nessun disciplinare o articolo che deresponsabilizza l’appaltante dai ritardi del coperturista;
8. Non è chiaro se l’appaltante dovrà cominciare l’inizio lavori a vs. discrezione (a stato avanzamento nuova copertura) o dopo avere terminato la copertura.

Risposta n. 13:

1. vedi art. 31, parte I, CSA;



**CONTARINA
SPA**

2. prendiamo atto;
3. vedi art. 32, parte I, CSA;
4. vedi art. 32, parte I, CSA;
5. vedi art. 15, c. 1, parte I, CSA;
6. vedi art. 16, parte I, CSA. La consegna dei lavori da parte di Contarina Spa avverrà entro 45 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, mediante convocazione dell'esecutore. Da tale momento, attestato da apposito verbale, decorreranno i termini di esecuzione dei lavori;
7. vedi art. 73, parte I, CSA ove si parla di richiesta di risarcimento danni per mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'impianto **per causa** dell'Appaltatore. Nel caso i tempi di realizzazione non fossero rispettati per causa di soggetti terzi, nulla potrà essere imputato all'Appaltatore;
8. La consegna dei lavori avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 16, parte I, CSA, una volta terminati i lavori di manutenzione straordinaria della copertura.

CHIARIMENTI DEL 13/09/2011

Domanda n. 14:

Dall'analisi della documentazione posta a base di gara si evince che l'impianto fotovoltaico verrà posato sulla copertura dell'edificio in oggetto con sistemi di guaine bituminose e connessione con il manto impermeabile tramite velcro. Con la presente siamo a chiedere la possibilità di presentare un'offerta che prevede la sostituzione della guaina bituminosa con altra tipologia di manto impermeabile e un sistema di posa in opera dell'impianto fotovoltaico compatibile con la tipologia di manto impermeabile proposto.

Risposta n. 14:

L'offerta deve basarsi su quanto esposto nella documentazione di gara a riguardo del fondo. Eventuali migliorie ottenibili in corso della progettazione esecutiva (come specificato nel disciplinare) dovranno essere concordate con la stazione appaltante e non potranno fornire in nessun caso prestazioni inferiori a quanto richiesto nel progetto esecutivo.

Domanda n. 15:

In merito alla vs. risposta riportata sul vs. sito vi comunichiamo che la ns. società è in nuova attestazione SOA pratica che si concluderà entro la fine del mese corrente e che otterrà iscrizione in categoria OG 9 classifica illimitata per progettazione e costruzione oltre alle altre qualifiche già in possesso e di cui alleghiamo il certificato. Vista la scadenza del vs. bando utilizzavamo l'istituto dell'avvalimento al fine di coprire il requisito SOA OG 9 (c.s.d. il nuovo certificato sarà possibile utilizzarlo solo dopo il 29.c.m.).

Altre informazioni aggiuntive sono la possibilità di presentare a dimostrazione di quanto esposto i **certificati di regolare esecuzione** dei lavori svolti sia per enti pubblici che privati per esempio

- Comune di XX: progettazione e realizzazione 2 MW
- Azienda XX: 700KW impianti progettato e realizzato cliente pubblico
- Impianti clienti privati per circa 3 MW sia su tetto con smaltimento amianto che a terra

Risposta n. 15:

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento di presentazione dell'offerta, direttamente o mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento nel rispetto della normativa e della *lex specialis* di gara.

Domanda n. 16:

il paragrafo, punto 2) pag 9 prevede quanto segue: “nel caso di progettista individuato o associato, a corredo della documentazione del concorrente, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la scheda 6.” Si chiede di chiarire se effettivamente trattasi della scheda n. 6 e non, invece, della scheda n. 7.

Risposta n. 16:

Il riferimento deve essere compiuto alla scheda n. 7 e non alla n. 6. Pertanto la scheda n. 7 va sottoscritta dal progettista individuato.

Domanda n. 17:

Il paragrafo 9, punto B.1) e punto B.2) pag. 13 prevede quanto segue: “Potranno essere allegati al massimo n. 2 disegni UniA0 o UniA3...”. I due formati sono nettamente differenti –A3: 297*420; A0: 1189*841- per cui si chiede di chiarire se effettivamente il formato UNIA0 è accettato o trattasi di un refuso.

Risposta n. 17:

I formati sono accettati allo stesso grado. A0 se necessario spazio o la scala di dettaglio dovesse richiedere ingrandimenti tali necessitare di tale formato, A3 nel caso sia sufficiente un formato più piccolo.

Il motivo di tale precisazioni è quello di garantire la divisione suesposta ed evitare la proliferazione di formati fuori standard nelle proposte.

Domanda n. 18:

Il medesimo paragrafo 9, punto B.1) pag 11 prevede, inoltre, quanto segue: “potranno essere allegati al massimo n. 2 disegni...per ciascun capitolo della relazione (massimo consentito 8)”.

Poiché la relazione consta di 7 capitoli si chiede di chiarire se comunque debbano essere presentati non più di 8 disegni. Inoltre si chiede di chiarire se l'intera relazione B1 debba articolarsi in massimo 2 cartelle, oppure se si intendono due cartelle per ciascun capitolo.

Risposta n. 18:

Devono valere contemporaneamente i due vincoli:

1. Al massimo due disegni per capitolo
2. Al massimo otto disegni in totale

In qualunque combinazione ammissibile.

Si intendono al massimo 2 cartelle per ciascun capitolo.

Domanda n. 19

Il paragrafo 9, punto B.2) pag 12 prevede quanto segue: “La relazione dovrà essere stesa in n.4 (quattro) cartelle...”. La relazione B2 è articolata in quattro capitoli per cui si chiede di chiarire se tale documentazione debba essere suddivisa necessariamente in quattro cartelle distinte, una per capitolo, oppure se possa articolarsi in maniera continuativa, per una lunghezza massima di 4 cartelle.

Risposta n. 19:

La relazione dovrà essere stesa in n.4 (quattro) cartelle e deve apparire chiaro alla commissione giudicatrice, quale sia il capitolo di riferimento in ogni trattazione.

Domanda n. 20:

Il paragrafo 9, punto B.3) pag 13 prevede quanto segue: “La relazione dovrà essere stesa in n. 3 (tre) cartelle..”. La relazione B3 è articolata in tre capitoli per cui si chiede di chiarire se tale documentazione debba essere suddivisa necessariamente in tre cartelle distinte, una per capitolo, oppure possa articolarsi in maniera continuativa, per una lunghezza massima di 3 cartelle.

Risposta n. 20:

La relazione dovrà essere stesa in n.3 (tre) cartelle e deve apparire chiaro alla commissione giudicatrice, quale sia il capitolo di riferimento in ogni trattazione.

Domanda n. 21:

Con riferimento alla gara in oggetto al paragrafo “5.3 requisiti relativi alla progettazione” siamo a segnalare che in data 28/09/2011 l’ente certificatore che si occupa della nostra pratica provvederà all’emissione del certificato SOA relativo alla progettazione illimitata; chiediamo se sia possibile partecipare comunque alla gara producendo dichiarazione dell’ente certificatore in merito al successivo ottenimento dei requisiti.

Risposta n. 21:

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento di presentazione dell’offerta.

Domanda n. 22:

Disciplinare di gara - Cap.5.3 Relativamente al documento ed al relativo capitolo riportati in oggetto, in particolare a quanto richiesto ai commi b) e c): avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di progettazione esecutiva relativi a lavori appartenenti alla classe IV categoria b per un importo globale pari ad almeno due volte l’importo stimato dei lavori da progettare (cioè pari ad almeno 2.610.900 €).

La scrivente ha la possibilità di indicare come progettista un ingegnere (e professore universitario) regolarmente iscritto all’Albo che ha svolto nell’ultimo decennio due progetti esecutivi relativi a lavori appartenenti alla classe IV categoria b. Il valore dei due lavori è stato pari a circa 800.000 € il primo e di circa 2.200.000 € il secondo, per complessivi 3.000.000 €.

Il primo progetto è stato appaltato allo studio d’ingegneria di cui è titolare il professore, mentre il secondo progetto è stato appaltato alla società s.r.l. di cui il professore è presidente. In sostanza i due progetti sono stati realizzati e firmati dallo stesso professionista, ma sono stati appaltati a due società diverse.

Relativamente al requisito richiesto al comma e) dello stesso capitolo questo viene ampiamente soddisfatto dalla società srl, mentre non viene soddisfatto dallo studio professionale.

In definitiva chiediamo se nel caso in cui noi si proceda nel modo di seguito indicato i requisiti richiesti al cap. 5.3 del disciplinare di gara vengono considerati soddisfatti:

come progettista viene indicata la società srl che da sola soddisfa i requisiti richiesti ai commi a), b), d) ed e) del cap. 5.3 del disciplinare, specificando che il requisito richiesto al comma c) viene soddisfatto in virtù del fatto che il progettista dei due progetti ha, in integrazione al progetto appaltato alla srl, realizzato e firmato un altro progetto che contribuisce a raggiungere e superare la soglia minima richiesta dal comma c).

Risposta n. 22:

E’ compito di ciascun concorrente scegliere, tra quelle fissate dalla normativa e dalla *lex specialis* di gara, la forma di partecipazione, in modo tale da rispettare i requisiti minimi richiesti.

Domanda n. 23:

In merito alla questione sottoposta osserviamo, preliminarmente, che il “certificato di regolare esecuzione”, già previsto dall’art. 208 del D.P.R. 554/1999 (regolamento di attuazione della cosiddetta “Legge Merloni”, vale a dire la previgente normativa in tema di lavori pubblici), e’ oggi previsto dall’art. 237 del D.P.R. 207/2010 (vale a dire il nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici).

Le norme citate prevedevano e prevedono tutt’ora l’emissione di tale certificato da parte del Direttore Lavori (con conferma del Responsabile del Procedimento) entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori,

mentre, in effetti, non esiste una norma che preveda specificamente un "certificato di buona esecuzione dei servizi di progettazione".

Ciò premesso e venendo alla fattispecie in esame, riteniamo che la nostra società potrebbe legittimamente comprovare il requisito di cui al parag. 5.3 del Disciplinare presentando i "certificati di regolare esecuzione", conseguiti al termine dell'esecuzione di precedenti appalti di progettazione/costruzione, vale a dire a conclusione di "appalti integrati" analoghi a quelli in questione.

In tale tipologia di appalto "misto", infatti, deve ritenersi che il "certificato di regolare esecuzione" attesti che l'una (progettazione) e l'altra (esecuzione) prestazione sono state regolarmente svolte.

Detto ciò, chiediamo di precisare se, al fine di dimostrare i requisiti di cui al parag. 5.3, sono idonei i "certificati di regolare esecuzione" conseguiti (ai sensi dell'art. 208 DPR 554/99 e/o dell'art. 237 DPR 207/2010) al termine dell'esecuzione di precedenti appalti di progettazione/costruzione, vale a dire a conclusione di "appalti integrati" nei quali la progettazione è stata curata da personale dipendente della nostra società.

Siccome al secondo capoverso di pag. 19 del Disciplinare di gara si legge che al fine di dimostrare il possesso dei requisiti occorre presentare "i certificati...ovvero equivalente documentazione sufficiente a comprovare quanto dichiarato dal concorrente", si richiede di chiarire quale sia, almeno in via esemplificativa, la "equivalente" documentazione sufficiente a comprovare quanto dichiarato dal concorrente".

Risposta n. 23:

Richiamando la risposta alla domanda n. 2, si conferma quanto in essa indicato. Il certificato di esecuzione lavori da Voi allegato a titolo di esempio è riferito esclusivamente all'esecuzione di lavori e non anche a servizi di progettazione. Il certificato di esecuzione lavori attesta la conformità degli stessi al progetto e non anche la regolarità di quest'ultimo. A tal ultimo fine si ritiene ammissibile la presentazione del verbale di validazione del progetto rilasciato da una stazione appaltante o documento equivalente.

CHIARIMENTI DEL 19/09/2011

Domanda n. 24: la nostra impresa non possiede l'attestazione soa né per l'installazione né per la progettazione. Vorrei sapere se tale requisito è fondamentale pena esclusione dalla gara oppure risulta sufficiente individuare società di progettazione in possesso dei requisiti relativi agli importi dei lavori e al fatturato.

Risposta n. 24:

E' compito di ciascun concorrente scegliere, tra quelle fissate dalla normativa e dalla *lex specialis* di gara, la forma di partecipazione, in modo tale da rispettare i requisiti minimi richiesti che devono essere posseduti fin dal momento di partecipazione alla gara.

Domanda n. 25: impresa può semplicemente individuare un società di progettazione ed incaricare il lavoro e in quale caso l'impresa deve costituire un'ati con la società di progettazione.

Risposta n. 25: si rinvia alla risposta alla domanda 24.

Domanda n. 26:

Dalla lettura del Capitolato Speciale d'Appalto (Parte Seconda – Pag. 4 cap. Impianto fotovoltaico – Moduli fotovoltaici flessibili in tecnologia CIGS) risulta un'incongruenza nella relazione tra le seguenti caratteristiche minime:

- Celle solari in CIGS collegate in serie e/o parallelo a formare modulo con potenza minima nominale di 300W
- Dimensione meccanica indicativa del modulo fotovoltaico flessibile: circa 5800 mm * circa 550 mm;
- Efficienza minima del modulo: $\geq 11.5\%$

Quali e/o quante di queste caratteristiche minime sono da ritenersi vincolanti ai fini del progetto?

Risposta n. 26:

In questo progetto, le dimensioni, la potenza e l'efficienza sono tutte coerenti tra di loro: infatti un modulo della potenza specificata, con le dimensioni specificate, ha un'efficienza approssimativa del 12% in piena congruenza con quanto richiesto nella documentazione di gara.

Ciò premesso, il concorrente dovrà prestare particolare attenzione al fatto che le caratteristiche minime da tenere in considerazione per i moduli in parola sono la potenza nominale rapportata alle dimensioni del modulo e quindi il parametro efficienza.

Da questo ne consegue inoltre che ad una eventuale variazione della superficie indicativa del modulo deve corrispondere una equivalente variazione nella potenza nominale in modo da garantire l'efficienza minima.

Domanda n. 27:

Dal Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) a p. 49, dalla risposta al quesito 4 e dalla risposta al quesito 9 si deduce che la tipologia di moduli fotovoltaici deve essere esclusivamente di tipo flessibile. Si chiede conferma del fatto che non è consentito utilizzare moduli fotovoltaici rigidi tradizionali (caratterizzati da telaio in alluminio). Si sottolinea che, sulla base di una indagine di mercato, moduli fotovoltaici flessibili in CIGS di potenza nominale minima di 300 Wp sono prodotti da una sola azienda che ha comunicato che la fornitura sarà possibile solo per il prossimo anno in quanto la produzione fino a fine anno risulta già prenotata e quindi non è possibile rispettare i termini di consegna dell'impianto.

Risposta n. 27:

Si conferma quanto risposto al quesito n. 4 e 9, precisando che per altra tecnologia utilizzabile non si intende il solo film sottile.

Domanda n. 28:

Considerando che l'inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto della gara sono soggette alle tempistiche di realizzazione della nuova copertura del capannone, si chiede se il termine massimo del 05.12.2011 indicato a pagina 45 del CSA è da considerarsi indicativo (nel senso che in qualsiasi caso verranno concessi all'Appaltatore almeno i termini minimi di 10 giorni per la progettazione esecutiva e di 30 giorni per la realizzazione dell'impianto, come indicato a pagina 10 e 12 del CSA) o perentorio (quindi in qualsiasi caso l'impianto dovrà essere consegnato entro il 05.12.2011).

Risposta n. 28:

I termini perentori da rispettare sono i 10 giorni di progettazione esecutiva e i 30 giorni per la realizzazione dell'impianto.

Domanda n. 29:

Si chiede conferma del fatto che i 30 giorni utili per la realizzazione dell'opera sono da considerarsi dalla data di consegna lavori in qualsiasi caso.

Risposta n. 29:

Sì.

Domanda n. 30:

Considerando il ridotto termine per l'esecuzione dei lavori, in riferimento agli art. 18 "Proroghe" e art. 19 "Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori" del CSA si richiede di esplicitare meglio cosa si intende per "cause imputabili all'appaltatore" che consentono l'ottenimento di una proroga (esempio: il ritardo nelle forniture è considerato causa imputabile all'appaltatore) e per "condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali" che comportino una sospensione da parte del direttore dei lavori (esempio: quanti giorni di pioggia complessivi anche non consecutivi nell'arco dei 30 giorni possono considerarsi giusto motivo di sospensione).

Risposta n. 30:

Per "cause imputabili all'appaltatore" si intendono le cause dipendenti esclusivamente da negligenze o inadempienze gravi dell'appaltatore o a questo collegate. Le "condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali" che comportino sospensione dei lavori sono decise dal direttore lavori caso per caso su richiesta dell'appaltatore. Per quanto concerne, in particolare, i giorni complessivi di pioggia, che renda inagibile il luogo dei lavori, nell'arco dei 30 giorni si devono considerare giusto motivo di sospensione quelli oltre il 4°.

Domanda n. 31:

Per una corretta valutazione preliminare più puntuale si richiede la planimetria quotata della cabina elettrica con layout delle apparecchiature presenti e relativi schemi elettrici.

Risposta n. 31:

La documentazione di gara pubblicata è sufficiente per formulare l'offerta di gara. I documenti richiesti saranno messi a disposizione dell'appaltatore.